

Verbale n.7

Seduta del 22.01.2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventidue del mese di gennaio, presso la sede sociale, della "Amalfi Mobilità srl",

L'Amministratore Unico

con l'assistenza del dipendente amministrativo Cretella Alessandra, nella funzione del segretario verbalizzante, adotta la deliberazione ad oggetto: **"Delibera annullamento in autotutela ex art. 21- nonies L n. 241/1990 avviso manifestazione interesse del 19/01/2024, finalizzato all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici e speciali del Parcheggio multipiano in roccia "Luna Rossa", con annessa galleria pedonale e zona "Ascensori Cimiteriali".**

Delibera n° 11/2024

Premesso che:

- in data 19/01/2024 veniva pubblicato sul sito istituzionale avviso pubblico finalizzato all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici e speciali del parcheggio multipiano in roccia "Luna Rossa" con annessa

galleria pedonale e zona "ascensori cimiteriali";

Considerato che:

- alla data di pubblicazione del predetto avviso la piattaforma utilizzata dalla CUC Comunità Montana Monti Lattari non era ancora funzionante in quanto in fase di aggiornamento alla normativa in materia di digitalizzazione degli appalti pubblici in vigore dal 1.01.2024 ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.lsg n. 36/2023, con la conseguenza che occorre garantire la pubblicità degli atti di gara sia sul sito istituzionale che sulla piattaforma certificata (alla quale ci si è abilitati a norma di legge);
- occorre ripristinare la legittimità della procedura rimuovendo i vizi innanzi rappresentati che inficiano la regolarità della procedura imponendone l'annullamento;
- anche per ragioni di opportunità e al fine di garantire la par condicio degli operatori economici oltre che i principi generali di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

- è intenzione (oltre che doveroso) garantire la par condicio degli operatori economici, dando pari opportunità a tutti gli operatori interessati alla procedura de qua;

Rilevato che:

- la società, nell'avviso di indagine di mercato si è riservata la possibilità di non procedere all'espletamento della procedura di gara, prevedendo che: "Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato";
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- in particolare, relativamente alla procedura ad evidenza pubblica, risulta legittimo

l'esercizio del potere di autotutela in una fase del tutto preliminare (recte: avviso di indagine di mercato) e dunque, in assenza di posizioni soggettive differenziate rispetto a quelle dei partecipanti;

- il presente provvedimento non reca alcun danno né alcun pregiudizio economico ai potenziali operatori economici, stante la fase in cui si trova la procedura (anteriore alla scelta delle ditte da invitare);

Ritenuto infine, sussistente, nel caso di specie, l'interesse pubblico alla eliminazione degli atti per le motivazioni di cui sopra anche in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di manifestazione di interesse;

Vista la L. n. 241/90;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 ss. mm.,

Rilevato che il RUP è il dott. Antonio Vuolo,

DELIBERA

1. **di annullare** in autotutela, la procedura di gara ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, avviata con l'avviso di

